



# O M I S S I S

Durante la trattazione del presente argomento risultano presenti in aula n° **23** Consiglieri: Avezzù, Bedendo, Bertacin, Bimbatti, Boniolo, Borgato, Borsetto, Buson, Candita, Guerrato, Libralon, Maldì, Masin, Montagnolo, Ongaro, Osti, Paron, Ruzzante, Scarinzi, Turcato, Zanforlin, Zanforlini e Zennaro.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con apposita nota pervenuta a quest' Ente il 27.04.2010 ns. prot.. 22257, il Presidente comunicava la convocazione dei soci di Veneto Nanotech s.c.p.a in Assemblea straordinaria per il giorno 17 maggio 2010, in prima convocazione, presso la sede sociale e **per il giorno 18 maggio 2010 alla ore 12.00, in seconda convocazione**, presso la sede del CNR-Padova;

-nella predetta Assemblea straordinaria si propone ai soci:

*Decisione in ordine alla fusione per incorporazione della società Nanofab s.c.a..r.l nella società Veneto Nanotech s.c.p.a; approvazione del progetto di fusione e di un nuovo statuto,allegato al progetto di fusione, che avrà efficacia con la fusione e che prevede, tra l'altro, una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale nonché ad emettere obbligazioni convertibili”*

-che successivamente in data 30.04.2010(prot. n.23067) sono stati trasmessi, il progetto di fusione, gli statuti originari di Veneto Nanotech e di Nanofab ( depositati agli atti), nonché il nuovo statuto,che si allega sub a) al presente atto;

In merito, si ricorda che Veneto Nanotech già detiene la quota pari al 24,04% del capitale sociale di Nanofab. Con la fusione conseguentemente viene effettuato aumento di capitale sociale di Veneto Nanotech, mediante conferimento del valore delle partecipazione dei soci di Nanofab. L'aumento di capitale verrà dunque esclusivamente sottoscritto da Vega s.c.p.a., Camera di Commercio di Venezia, Associazione Civen, Veneto Innovazione Holding srl

A tal fine sono state redatte le prescritte perizie tecniche e relazioni dovute per legge. Il CdA di Veneto Nanotech con il parere positivo del collegio sindacale, propone la fusione giacchè tramite essa si ipotizzano i seguenti vantaggi:

-per i soci di Veneto Nanotech, la fusione determina la creazione di unica società come interfaccia delle imprese ed istituzioni per il trasferimento tecnologico,l'acquisizione di un asset importante del distretto delle nanotecnologie, l'aumento del valore della società sia in termini patrimoniali che di asset gestiti, l'aumento della propensione al mercato e sviluppo di sinergie strategiche tra tutte le piattaforme tecnologiche del Distretto delle nanotecnologie.

-per i soci di Nanofab,la fusione permette a quest'ultima il coinvolgimento diretto ( a titolo di azionisti e amministratori) nella governance di tutte le attività del distretto gestite da Veneto Nanotech

L'operazione determina anche la modifica dello statuto societario, formato da 34 articoli,che si allega sub A) al presente provvedimento;

Si dà atto che a seguito dell'operazione societaria la partecipazione del Comune di Rovigo diminuirà da 1,30% del capitale sociale al 31.12.2009 a 1,10% del capitale sociale.

Ricordato inoltre che:

- con deliberazione di C.C. n. 43 del 13.07.2009, in ordine alla ricognizione delle partecipazioni societarie di quest' Ente, il Consiglio aveva riconosciuto la legittimità di questa partecipazione societaria in quanto di interesse generale;
- ai sensi dell'art. 42 del Tuel le decisioni di " natura straordinaria" in ordine alle società partecipate rientrano nella competenza di indirizzo di questo organo consiliare (CdS sez. V n.832 del 2005);

Preso atto che, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;

Preso atto del parere espresso dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare riunitasi in data 13/05/2010;

Sulla base della relativa discussione consiliare, riportata integralmente nel verbale di questa seduta;

Proceduto alla votazione finale sul testo rettificato come da nota n. 25788 del 13/05/2010 della D.ssa Monica Righini che si riporta di seguito:

"1° PUNTO

*"...In merito, si ricorda che Veneto Nanotech già **deteneva** la quota pari al 24,04% del capitale sociale di Nanofab. **Per** la fusione conseguentemente **è stato** effettuato aumento di capitale sociale di Veneto Nanotech, mediante conferimento del valore delle partecipazioni dei soci di Nanofab. L'aumento di capitale **è stato** dunque esclusivamente sottoscritto **alla data del 17 febbraio 2010**, da Vega s.c.p.a., Camera di Commercio di Venezia, Associazione Civen, Veneto Innovazione Holding srl. **In questa fase si procede ad attuare la fusione per incorporazione.***

*A tal fine sono state redatte le prescritte perizie tecniche e relazioni dovute per legge. Il CdA di Veneto Nanotech con il parere positivo del collegio sindacale, **aveva proposto** la fusione giacchè tramite essa **si erano ipotizzati** i seguenti vantaggi..."*

2° PUNTO

*"...Si dà atto che a seguito dell'operazione societaria la partecipazione del Comune di Rovigo **è diminuita** da 1,30% del capitale sociale al 31.12.2009 al 1,10% del capitale sociale..."*

Con n. **23** voti unanimi favorevoli (Avezzù, Bedendo, Bertacin, Bimbatti, Boniolo, Borgato, Borsetto, Buson, Candita, Guerrato, Libralon, Maldì, Masin, Montagnolo, Ongaro, Osti, Paron, Ruzzante, Scarinzi, Turcato, Zanforlin, Zanforlini e Zennaro), espressi in forma palese mediante alzata di mano da parte dei n. **23** consiglieri presenti in aula al momento della votazione;

## **DELIBERA**

- 1)** che il Sindaco o suo delegato nell'ambito dell'assemblea straordinaria di Veneto Nanotech, fissata nella seduta utile del 18.05.2010, si esprimano favorevolmente circa quanto necessario per l'approvazione del progetto di fusione e del nuovo statuto allegato al progetto di fusione, che avrà efficacia con la fusione e che prevede tra l'altro, una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, nonché ad emettere obbligazioni

convertibili in azioni, così come risulta spiegato nella rettifica proposta dall'Ufficio ed evidenziata in premessa;

- 2) di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267., con n. **23** voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti in aula, a seguito di separata e palese votazione.

**STATUTO****DENOMINAZIONE**

**Art. 1 - E'** costituita una Società consortile per azioni denominata "VENETO NANOTECH S.C.P.A."

**SEDE**

**Art. 2 -** La Società ha sede legale in Padova.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e di istituire (e sopprimere) – in Italia e all'estero - unità locali operative (succursali, agenzie, filiali e rappresentanze).

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci: i Soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**OGGETTO**

**Art. 3 -** La Società ha scopo consortile e mutualistico e non lucrativo.

La Società ha per oggetto sociale l'istituzione di un'organizzazione comune tra i partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle nano-biotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.

La Società avrà anche finalità il trasferimento delle conoscenze, nel settore delle nanotecnologie e delle nano-biotecnologie, alle imprese, svolgendo ricerche applicate, formando personale altamente qualificato e promuovendo tale settore.

A tali fini, in via meramente esemplificativa, la Società potrà:

2

- provvedere all'organizzazione comune e al coordinamento delle attività dei Soci per lo sviluppo di un distretto di ricerca e di imprenditorialità tecnologica nonché promuovere e concorrere alla realizzazione di progetti, nel campo delle nanotecnologie e nanobiotecnologie e/o aree comunque connesse;
- acquisire e gestire, anche per conto di enti e/o istituzioni pubbliche, centri di ricerca, di sperimentazione o simili, al fine di sviluppare le nanotecnologie e le nano-biotecnologie;
- commissionare progetti ed attività specifiche ai Soci e/o terzi nel campo della ricerca, sviluppo ed applicazione industriale delle nanotecnologie e nano-biotecnologie;
- partecipare - anche come mandataria in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi tra imprese - a bandi di gara relativi a progetti di ricerca dell'Italia, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro Stato europeo o extraeuropeo ovvero di istituzioni internazionali, in relazione alle materie rientranti nel proprio oggetto sociale;
- concorrere, anche come mandataria in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi tra imprese, alla richiesta ed alla gestione di finanziamenti pubblici e privati, inclusi i finanziamenti comunitari, funzionali allo sviluppo di progetti e/o iniziative nel campo delle nanotecnologie e delle nano-biotecnologie, sia nell'ambito della ricerca che dell'applicazione industriale;
- svolgere studi ed attività di assistenza tecnica e consulenza tecnico-scientifica nel settore delle nanotecnologie e nano-biotecnologie, a favore dei Soci e/o di terzi, enti pubblici e privati, imprese ed associazioni di imprese;
- assumere commesse di lavoro da privati ed enti pubblici nel settore delle nanotecnologie e nano-biotecnologie;
- creare e registrare a proprio nome un marchio e/o segno distintivo, nonché promuoverne la potenzialità e disciplinarne, con norme e direttive uniformi, l'uso da parte dei Soci; lo stesso potrà fare con altri marchi e/o segni distintivi che essa abbia comunque diritto di utilizzare;
- provvedere alla realizzazione di campagne pubblicitarie promozionali sotto qualsiasi forma - anche mediante sponsorizzazione di spettacoli, manifestazioni culturali, mostre e fiere - aventi ad oggetto i marchi e/o segni distintivi di proprietà della Società nonché quelli che la stessa abbia comunque diritto di utilizzare;
- partecipare a qualsiasi titolo ad enti, organismi, ed imprese che si propongono di sviluppare le

3

nanotecnologie e le nano-biotecnologie o comunque aventi scopi analoghi, complementari ed affini a quelli della Società.

La Società si avvarrà di tutte le agevolazioni disposte dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati di altro genere.

**DURATA**

**Art. 4 -** La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5 -** Il capitale sociale è di Euro 910.912 ed è diviso in n. 910.912 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna..

L'eventuale ingresso di nuovi soci in seguito ad aumento del capitale sociale è condizionato al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il capitale sociale - in una o più volte e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione del presente Statuto al registro delle imprese - fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), mediante emissioni di azioni ordinarie.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art. 6** - I Soci potranno eseguire, su richiesta degli Amministratori, e in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, finanziamenti anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Tali finanziamenti – salva difforme deliberazione assembleare - sono da considerarsi infruttiferi. I Soci potranno anche eseguire versamenti in conto capitale e le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di

4  
qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### **AZIONI**

**Art. 7** - Le azioni sono nominative e indivisibili.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 e seguenti del codice civile.

#### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

**Art. 8** - Ai fini del presente articolo è da considerarsi trasferimento qualsiasi atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che abbia come effetto l'alienazione dei diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento sulle azioni, ivi compresi – in via esemplificativa e non esaustiva – i contratti di vendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società, trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione.

**Art. 9** - Il Socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di azioni ordinarie.

1) Il Socio deve comunicare l'offerta ricevuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata o telegramma avente il seguente contenuto: (a) le generalità del Socio, (b) il numero delle azioni che intende alienare, (c) il nome dell'acquirente, (d) il corrispettivo e le modalità di pagamento.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma di cui sopra, deve comunicare l'offerta agli altri Soci, assegnando agli stessi un termine, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta per esercitare la prelazione: la dichiarazione dei Soci andrà comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o telegramma.

3) Se alcuno degli aventi diritto non possa o non voglia esercitare la prelazione (che non

5  
può essere parziale), il suo diritto si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei Soci che intendano avvalersene.

4) La prelazione è esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora uno o più prelationari non siano d'accordo sulla determinazione del valore delle azioni, le parti provvederanno di comune accordo – entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notizia dell'offerta di cui al punto 2) - alla nomina di un arbitratore: esso stabilirà il prezzo di cessione, tenendo conto - con equo apprezzamento - della natura del titolo, della situazione patrimoniale della Società, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente nonché di ogni circostanza e condizione idonea al fine della determinazione del valore reale delle azioni. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitratore, questi è nominato dal Presidente del Tribunale di Padova, su istanza da farsi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notizia dell'offerta di cui al punto 2) della parte più diligente.

L'arbitratore deve determinare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'incarico il prezzo di cessione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha 5 (cinque) giorni di tempo per informare l'offerente e i prelationari. Il diritto di prelazione andrà esercitato – a pena di decadenza – entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

La proposta si intende fatta per il corrispettivo determinato dall'arbitratore.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del Socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, a carico di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio.

Qualora risulti manifestamente infondata la richiesta dell'arbitraggio, le spese saranno interamente sopportate da coloro che ne avevano fatto richiesta.

Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto al prezzo richiesto dal proponente, le spese dell'arbitraggio sono interamente a carico del Socio proponente.

**Art. 10** - Qualora la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra

indicati, l'offerente potrà trasferire la sua partecipazione all'acquirente indicato solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà esprimersi entro 10 (dieci) giorni dal

6

ricevimento della proposta di trasferimento.

1) In caso di rifiuto di gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà, nello stesso termine, indicare il nominativo di altro acquirente a parità di prezzo e di condizioni: l'acquirente indicato dovrà avere assunto impegno irrevocabile di acquisto delle azioni offerte, avendo messo a disposizione presso il Consiglio di Amministrazione la somma richiesta, anche sotto forma di garanzia bancaria a prima richiesta.

2) Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non provveda alla suddetta indicazione, dovrà essere consentito al Socio alienante il diritto di recedere, così come previsto dall'art. 2355 bis, II comma.

**Art. 11** - In caso di trasferimento mortis causa in favore del coniuge o dei discendenti in linea retta del Socio, l'iscrizione di questi al libro Soci avverrà con la semplice dichiarazione dei soggetti interessati. In caso di trasferimento mortis causa in favore di soggetti diversi, l'iscrizione al libro Soci sarà condizionata al preliminare gradimento del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 12** - I Soci possono liberamente trasferire le azioni a favore di Società o Enti, sia direttamente che indirettamente controllate e/o controllanti, delineandosi il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.

Tale atto di trasferimento conterrà una condizione risolutiva, di modo che nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo e in caso di scioglimento della Società controllata, automaticamente le azioni ritorneranno nella titolarità del Socio originario.

#### **OBBLIGAZIONI**

**Art. 13** - Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad emettere – in una o più volte ed entro 5 (cinque) anni dall'iscrizione del presente Statuto al Registro delle imprese - obbligazioni convertibili in azioni per un ammontare massimo di Euro 1.000.000,00 con conseguente aumento del capitale sociale.

7

#### **PATRIMONI DESTINATI**

**Art. 14** - La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile.

#### **RECESSO**

**Art. 15** - Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato secondo le modalità di legge, ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice civile.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 16** - L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai Soci mediante raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica, purché pervenga almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che risulti dal libro Soci (o che sia stato espressamente comunicato dal Socio).

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori in carica, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; ai componenti di tali organi che siano assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione della deliberazione assunta.

**Art. 17** - L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 del Codice civile.

8

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

**Art. 18** - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e su quant'altro ad essa espressamente riservato dalla legge o dal presente Statuto.

**Art. 19** - Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci a cui spetta il diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare, con semplice delega scritta, da un altro soggetto anche se non Socio, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 2372 del Codice civile.

Potranno partecipare all'Assemblea, previa autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dalla Società in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere tenuta in tele/videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

E' necessario in particolare che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 20** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice

Presidente, in ordine di anzianità, o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da altro membro designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario (anche non Socio) che è designato con il voto della maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 21** - La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, che ne fissa il numero ai sensi del presente Statuto.

Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti e, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente.

**Art. 22** - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'Assemblea all'atto di nomina.

Il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

**Art. 23** - Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono allo loro sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile.

Ove venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto: uno qualunque degli altri consiglieri rimasti in carica o - in caso di loro inerzia protratta per oltre 30 (trenta) giorni - il Collegio Sindacale, convocano l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

10

**Art. 24** - Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

**Art. 25** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'Unione Europea:

almeno 3 (tre) volte l'anno;

tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente lo convochino;

qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori in carica.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può essere fatta per fax, per mail o per telegramma, con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica nonché tutti i sindaci.

Il Consiglio si costituisce con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tuttavia, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli Amministratori in carica per l'assunzione delle deliberazioni relative al conferimento ed alla revoca delle deleghe di poteri.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e da un Segretario previamente nominato

dagli intervenuti e scelto anche tra i non Soci e non Amministratori.

Le riunioni potranno essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele/videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata:

11

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e della deliberazione.

Nel caso di cui al precedente punto, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Art. 26** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 codice civile.

Il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 (cinque) membri, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e ne faranno parte di diritto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione – che ne avrà la Presidenza e l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o – in caso di sua assenza o in caso di impedimento - l'Amministratore Delegato ne facciano richiesta.

Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dall'art. 25 del presente Statuto. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale conferendo i relativi poteri nella delibera di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale – questi ultimi nei limiti dei poteri conferiti - potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche.

12

## **RAPPRESENTANZA**

**Art. 27** - La rappresentanza generale della Società nonché la rappresentanza della Società in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente che lo sostituisca ai sensi del presente Statuto nonché, nei limiti dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai nominati procuratori.

## **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

**Art. 28** - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta del Presidente e dei Vice Presidenti, potrà nominare un comitato tecnico-scientifico composto da almeno 7 (sette) esperti/consulenti/periti di provata esperienza e nominerà tra gli stessi il Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolgerà funzioni consultive, coadiuvando il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato ed esprimendo valutazioni e pareri tecnico-scientifici non vincolanti sui contenuti dei progetti di interesse per la Società. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico resteranno in carica per un periodo di tre anni, saranno rieleggibili, non avranno diritto ad alcun compenso ma solamente ad un rimborso spese.

## **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 29** - Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemblea.

Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I sindaci restano in carica per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Potranno essere rieletti una sola volta.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

13

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee dei Soci.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Sono valide le riunioni in tele/videoconferenza per le quali valgono i criteri di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **REVISIONE LEGALE**

**Art. 30** - La revisione legale può essere esercitata da un revisore legale o da Società di

revisione legale che risulti in regola con i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo, nonché gli eventuali criteri di adeguamento dello stesso, spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore legale/la Società di revisione legale incaricati potranno essere rieletti una sola volta.

#### **BILANCIO**

**Art. 31** - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice civile.

Fermo restando che la Società, avendo scopo consortile, non si propone finalità lucrative, le eventuali eccedenze attive nette di gestione saranno destinate come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- b) la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria

14

dei Soci, ad altra riserva o comunque allo sviluppo della Società.

E' comunque esclusa la distribuzione di utili o di avanzi di esercizio ai Soci.

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 32** - La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile e negli altri casi previsti dalle legge.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 33** - Qualora non ostino particolari divieti di legge, le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, o ineriscano alla sua interpretazione, alla sua validità e alla sua efficacia sono devolute alla decisione di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente dall'Ordine dei Commercialisti di Padova, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non effettui la nomina nel termine previsto, vi provvederà, su richiesta di parte, il Presidente del Tribunale di Padova.

Il Collegio arbitrale forma la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, per quanto concerne il procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci e tutte quelle promosse nei loro confronti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 5/2003, e successive modificazioni.

#### **NORME DI RINVIO**

**Art. 34** - Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia, nonché alla normativa regionale.

**IL PRESIDENTE**

Montagnolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Palazzolo